



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

Area 5

Servizio Vigilanza

ORDINANZA N. 8 DEL 03/06/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE PROVVEDIMENTI AL FINE DI GARANTIRE LE OPERE DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO I TRATTI DI PISTA CICLABILE, CICLOPEDONALE E MARCIAPIEDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la rete stradale comunale sarà interessata da lavori di manutenzione ordinaria del verde e pulizia da eseguirsi sui marciapiedi, sulle piste ciclabili e ciclopedonali esistenti fino al confine del territorio, per conto dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la necessità di dover emanare disposizioni al fine di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni suddette, nonché la sicurezza degli utenti della strada;

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di incolumità pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dar corso al provvedimento proposto;

- ✓ **VISTI** gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonché gli artt. 29,30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche;
- ✓ **PRESO ATTO** di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;
- ✓ **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- ✓ **VISTO** il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio – Comandante - nr. 19770 del 21.05.2019 del Sindaco del Comune di Villorba quale Ente capo fila della convenzione costituente il Corpo Intercomunale di Polizia locale;

ORDINA l'adozione dei seguenti provvedimenti e prescrizioni:

- I.** Chiusura o restringimento della pista ciclabile che comporta la sua totale chiusura, con obbligo per i velocipedi di circolare in carreggiata.
- II.** Divieto di transito ai velocipedi e pedoni, nel tratto di pista ciclabile, ciclopedonale ovvero marciapiedi interessati dallo stato dei lavori, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, con obbligo per i velocipedi di circolare in carreggiata.
- III.** Deroga alle limitazioni vigenti in loco per i soli mezzi d'opera nel cantiere e nei tratti stradali connessi.

- IV. Deroga al divieto di transito per mezzi di cantiere per raggiungere l'area di cantiere citata, nei limiti della necessità allo spostamento e compatibilmente all'incolumità pubblica;
- V. Predisporre segnaletica stradale verticale di deviazione dei velocipedi sulla sede stradale esistente.
- VI. Limite di velocità di 30 km/h per i veicoli circolanti nelle strade interessate dai lavori ed obbligo di segnalare la presenza di velocipedi in transito in carreggiata, causa l'inagibilità della pista ciclabile nel tratto interessato dai lavori.
- VII. Adeguare la segnaletica stradale verticale in base alle modifiche alla viabilità previste dalla presente Ordinanza, con immediato e completo ripristino della preesistente situazione viabilistica al termine dei lavori.
- VIII. Il transito dei pedoni dovrà essere garantito in totale sicurezza, per tutta la durata dei lavori, a lato dell'occupazione del cantiere dei lavori.
- IX. Obbligo di posizionamento di specifica segnaletica di cantiere verticale diurna, da mantenersi in costante efficienza, lungo tutto il perimetro della recinzione.
- X. **Garantire la presenza fissa di movieri a terra – che dovranno indossare indumenti ad alta visibilità - per la movimentazione dei materiali, veicoli di cantiere ed ulteriori in tutte le fasi operative dei lavori. Inoltre detti movieri dovranno garantire in totale sicurezza il transito pedonale.**
- XI. Lungo le reti stradali interessate scatterà, qualora necessario, il divieto di sosta con rimozione forzata, in modo da consentire le operazioni di sfalcio e pulizia dei tratti fino a bordo strada.
- XII. Per quanto riguarda il posizionamento di segnaletica temporanea con cui si vieta la sosta a seguito della presente Ordinanza, si rammenta che l'art. 6 comma 4 lettera f del Codice della Strada cita: "vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";
- XIII. La presente ordinanza ha validità annuale dalla data di pubblicazione, corrispondente all'anno solare, fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe.

DISPONE

- che gli esecutori dei lavori, provvedano a collocare la regolare e idonea segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.
- *che l'idonea segnaletica stradale posta in loco, venga collocata e mantenuta efficiente da parte del richiedente suindicato, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada;*
- All'Ufficio Tecnico Comunale l'installazione e successiva rimozione della segnaletica orizzontale/verticale indicante gli obblighi/divieti/limitazioni di cui alla presente ordinanza.
- del presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune e mediante l'apposizione dell'idonea segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Le forze di Polizia Stradale, stabilite dall'art. 12 del nuovo codice della strada, sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento. A norma dell'Art. 43 comma 5° del Codice della strada, il Personale del Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, hanno facoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione, al fine di fronteggiare e risolvere situazioni contingenti.

AVVERSO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. In relazione a quanto disposto dall'art. 37, III comma, del D. Lgs. n. 285/1992, contro la presente Ordinanza in merito alla collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

LI, 03 GIUGNO 2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SUTTO RICCARDO;1;153123102959535033040799901668926601501

Stoppo Riccardo
Firmato digitalmente